REGOLAMENTO (CEE) N. 3816/85 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 1985

relativo agli adattamenti dei regolamenti (CEE) n. 2657/80 e (CEE) n. 19/82 nel settore delle carni ovine e caprine a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 396,

considerando che, a motivo dell'adesione della Spagna e del Portogallo, è necessario adattare il regolamento (CEE) n. 2657/80 della Commissione, del 17 ottobre 1980, relativo alla determinazione dei prezzi delle carcasse ovine, fresche o refrigerate, constatati sui mercati rappresentativi della Comunità e al rilevamento dei prezzi di talune altre qualità di carcasse ovine nella Comunità (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 889/85 (2), e il regolamento (CEE) n. 19/82 della Commissione, del 6 gennaio 1982, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2641/80 per quanto riguarda le importazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di taluni paesi terzi (3);

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione, le misure di cui all'articolo 396 dell'atto possono essere adottate prima dell'adesione e prendono effetto soltanto con riserva e alla data dell'entrata in vigore del suddetto trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati del regolamento (CEE) n. 2657/80 sono modificati come segue:

1. Il testo dell'allegato I è sostituito dal seguente testo:

« *ALLEGATO I*

Coefficienti da utilizzare per il calcolo del prezzo constatato sui mercati rappresentativi della Comunità

Belgio	0,1 %
Danimarca	0,1 %
Repubblica federale di Germania	1,5 %
Spagna	20,9 %
Gran Bretagna	28,0 %
Grecia	12,4 %
Francia	14,3 %
Irlanda	3,2 %
Italia	13,4 %
Lussemburgo	—
Paesi Bassi	1,1 %
Portogallo	3,8 %
Irlanda del Nord	1,2 %
	100,0 % ».

(1) GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 96 del 3. 4. 1985, pag. 15.
(3) GU n. L 3 del 7. 1. 1982, pag. 18.

2. Nell'allegato II sono aggiunti i seguenti punti :

« K. SPAGNA

1. **Mercati rappresentativi**	*Coefficienti di ponderazione*
Albacete	12 %
Barcellona	10 %
Madrid	10 %
Medina del Campo	14 %
Talavera de la Reina	14 %
Valenza	4 %
Zafra	20 %
Saragozza	16 %

2. **Categoria**	*Coefficiente di ponderazione*
Corderos	100 %

L. PORTOGALLO

1. **Mercati rappresentativi**	*Coefficienti di ponderazione*
Alentejo	80 %
Beiro Interior	20 %

2. **Categoria**	*Coefficiente di ponderazione*
Borregos	100 % ».

3. Nell'allegato III sono aggiunti i seguenti punti :

« K. SPAGNA

Corderos : Agnelli maschi o femmine da macello aventi un'età inferiore o uguale a dodici mesi ed un peso carcassa compreso tra 9 e 19 kg e carcasse provenienti da tali agnelli.

L. PORTOGALLO

Borregos : Agnelli maschi o femmine da macello aventi un'età inferiore o uguale a dodici mesi ed un peso carcassa compreso tra 9 e 19 kg e carcasse provenienti da tali agnelli ».

Articolo 2

Nell'articolo 7, paragrafo 2, primo comma del regolamento (CEE) n. 19/82 sono aggiunti i seguenti trattini :

« — Exacción « limitada a 10 % *ad valorem* (aplicación del Reglamento (CEE) n° 19/82) »

« — Direito nivelador limitado a 10 % *ad valorem* (aplicação do Regulamento (CEE) nº 19/82) ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986 con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 1985.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente